

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - L'assicurazione è prestata in base alle presenti Condizioni Generali, integrate, agli effetti della delimitazione e della durata della copertura e ferma restando l'applicazione della Legge Italiana, dalle clausole e condizioni richiamate negli allegati che il Contraente dichiara di conoscere.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (inesatte o reticenti)

La Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato, i quali hanno l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio e sul suo apprezzamento.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

In particolare, il Contraente e/o Assicurato devono dichiarare:

- a) se le merci appartengono alla categoria delle merci infiammabili, esplodenti, pericolose o deperibili;
- b) se le merci siano di trasbordo o di rispedizione con indicazione del luogo di origine e della data di arrivo;
- c) se siano previste clausole che comportino esonero o limitazione di responsabilità del vettore, oltre quanto disposto dalla Legge o dalle Convenzioni Internazionali;
- d) il nome della nave per gli effetti di cui all'articolo 523 del Codice della Navigazione;
- e) se sia stato prestato consenso alla caricazione sopra coperta, salvo il caso di merci dichiarate per trasporti su navi - traghetto e/o RO-RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate;
- f) se sia previsto che il viaggio debba effettuarsi con trasbordo.

Art. 3 - Condizioni di assicurabilità relative all'esecuzione del trasporto

L'assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto, relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su navi conformi alla Clausola di Classificazione o eventuale analoga clausola straniera contenuta nel presente contratto.

La Società non risponde dei sinistri a determinare i quali abbia concorso la colpa con previsione dell'Assicurato nell'utilizzazione del mezzo di trasporto, ove di questo l'Assicurato disponga, ovvero nella scelta del mezzo di trasporto o del vettore, spedizionario o altro intermediario allorché il trasporto sia affidato a terzi.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della Polizza

-Omissis-

Art. 5 - Stipulazione del contratto e successive modifiche

-Omissis-



Art. 6 - Coassicurazione

-Omissis-

Art. 7 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più assicurazioni presso diversi Assicuratori, si applica l'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 8 - Aggravamento del rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia, nel caso in cui il contratto sia soggetto all'applicazione di un premio minimo, l'importo versato dal Contraente per l'annualità in corso si intende comunque acquisto dalla Compagnia e le eventuali rate di premio successive alla comunicazione restano invariate.

Art. 10 - Imposte e/o tasse e/o oneri anche fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri anche fiscali stabiliti per Legge o ai sensi di Polizza, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori e agli atti da essi dipendenti sono a carico esclusivo dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

Art. 11 - Scoperto/Franchigia

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponde la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione dello scoperto/franchigia e con il minimo indicato nella scheda di Polizza, **restando tale scoperto/franchigia e minimo a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, farli assicurare da altri.**

Art. 12 - Sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti stabiliti in Polizza, viene attribuito allo stesso sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. 13 - Sinistri - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o



documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 14 - Interpretazione del testo di Polizza

La presente Polizza e le relative Appendici e Atti di Variazione, formanti parte integrante della Polizza stessa, debbono essere considerate come un unico contratto e le parole ed espressioni alle quali un particolare significato è stato attribuito in una qualsiasi parte della presente Polizza, relative Appendici e Atti di Variazione, conservano il medesimo particolare significato ovunque esse appaiano.

Art. 15 – NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO

CONSTATAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Il Contraente e/o Assicurato, a richiesta degli Assicuratori, sono tenuti a fornire gli elementi presi a base per la determinazione del valore assicurato, nonché i documenti atti a comprovare il medesimo.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- comunicare all'Assicuratore, appena venga a loro conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;
- apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro ne abbia la detenzione fino all'atto della riconsegna;
- chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna a destino, l'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dall'Assicuratore. La constatazione dei danni, occorrendo mediante perizia, dovrà, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con il vettore ed ogni altro soggetto eventualmente responsabile; nel caso di trasporto a mezzo ferrovia o posta, dovrà essere redatto verbale in contraddittorio con l'Amministrazione interessata.

Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui l'Assicuratore non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, si dovrà richiamare l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti Autorità locali.

In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati non appena constatato il danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto; fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno:

- l'Assicuratore ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;



- compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni dall'Assicuratore, che se ne assume ogni onere e responsabilità;
- astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno senza preventivo consenso scritto dell'Assicuratore;
- fornire all'Assicuratore ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questi rivolta loro ai fini dei precedenti commi.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, si applicheranno gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

PAGAMENTO DEI DANNI

Il pagamento delle indennità sarà effettuato, contro rilascio di quietanza, quando l'Assicurato avrà:

- provato la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e, per le Assicurazioni a viaggio, consegnato l'Originale della Polizza o il Certificato di Assicurazione;
- dichiarato se e quali altre Assicurazioni siano state stipulate sulla stessa merce;
- consegnato i documenti del trasporto, il certificato di avaria, il verbale e l'eventuale perizia relativi alla constatazione del danno redatti a cura del Commissario di avaria o delle altre persone o Autorità indicate nell'Art. "Obblighi in caso di Sinistro", nonché se richiesto dall'Assicuratore, ogni altro documento utile per accertare le circostanze del Sinistro;
- consegnato, a richiesta dell'Assicuratore, la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- esibito la fattura e gli altri documenti originali comprovanti il valore risarcibile delle merci ai sensi dell'Art. "Valore risarcibile".



CONDIZIONI ADDIZIONALI

Art. 1 CONTRAENTE

-Omissis-

Art. 2 MERCI ASSICURATE

Formano oggetto della presente garanzia le movimentazioni delle merci oggetto del servizio "MBE SafeValue" e/o "MBE SafeValue 4Business" e/o "MBE SafeValue Art" offerti dalla Contraente per il tramite dei suoi franchisee, come meglio descritto nelle relative Sezioni di Polizza.

Art. 3 MERCI ESCLUSE

Vedasi quanto riportato nelle Sezioni di polizza.

Art. 4 VALIDITA' TERRITORIALE

La polizza è valida per le spedizioni ed i trasporti effettuati nell'ambito dei paesi del Mondo intero, **con esclusione delle spedizioni e dei trasporti effettuati a/da/per/in:**

- 1. i Paesi e territori sanzionati che sono soggetti alla Sanction Limitation and Exclusion Clause JC 2010/014 di cui all'allegata clausola;**
- 2. i seguenti Paesi: Cuba, Siria, Corea del Nord, Iran e Crimea,**
- 3. i seguenti Paesi: Afghanistan, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Iraq, Libano, Libia, Mali, Myanmar, Nicaragua, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Venezuela, Yemen, Zimbabwe, i paesi ex URSS ad Est degli Urali,**
- 4. i Paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali;**
- 5. le località ed i paesi che al momento dell'inizio del trasporto risultino con livello di rischio classificato almeno come "Very high" e/o superiore (come ad esempio Severe e/o Extreme) sul sito internet https://watchlists.ihsmarkit.com/services/watchlistinspector.aspx?watchlist_id=a661e336-c342-4965-b1e7-70980edf8cc2 gestito dall'organizzazione Exclusive Analysis.**

Fermi i limiti previsti all'allegata Clausola denominata Sanction Limitation and Exclusion Clause JC 2010/014, per i seguenti Paesi:

- i paesi di cui al precedente punto 3;**
- i Paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali;**
- le località ed i Paesi che al momento dell'inizio del trasporto risultino con livello di rischio classificato almeno come "Very high" e/o superiore (come ad esempio Severe e/o Extreme) sul sito internet https://watchlists.ihsmarkit.com/services/watchlistinspector.aspx?watchlist_id=a661e336-c342-4965-b1e7-70980edf8cc2**



[61e336-c342-4965-b1e7-70980edf8cc2](#) gestito dall'organizzazione **Exclusive Analysis**.

A condizione che i Paesi sopra indicati non rientrino tra quelli soggetti alla Sanction Limitation and Exclusion Clause JC 2010/014, è data facoltà alla cliente di richiedere la copertura - prima dell'inizio del rischio - per singoli trasporti e/o spedizioni che saranno eventualmente tenuti coperti in base a termini e condizioni da convenirsi di volta in volta.

Art. 5 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La garanzia Assicurativa viene prestata in base alle Condizioni Generali di Polizza integrate dalle seguenti clausole:

TERRESTRE

- Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.2009
- Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009;
- Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009 (limitatamente alle spedizioni a mezzo navi-traghetto).

AEREO

- Institute Cargo Clauses (Air) (excluding sendings by Post) ed. 1.1.2009;
- Institute Strikes Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.2009;
- Institute War Clauses (Air Cargo) (excluding sendings by Post) ed. 1.1.2009 (con esclusione della tratta terrestre).

MARITTIMO

- Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.2009;
- Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009;
- Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009 (con esclusione della tratta terrestre).

Formano parte integrante della presente Polizza le seguenti allegate clausole:

- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10.11.2003;
- Institute Classification Clause ed. 1.1.2001 e relativa tabella dei sovrappremi per età nave
- Marine Cyber Endorsement LMA 5403 Ed. 11/11/2019
- Cargo ISM Endorsement
- Termination of Transit Clause (Terrorism)
- Sanction Limitation Exclusion Clause JC2010/014
- Communicable Disease Exclusion Clause JC2020/011

Art. 6 MEZZI DI TRASPORTO E MASSIMALI

Vedasi quanto riportato nelle Sezioni di polizza.

Art. 7 SCOPERTO - FRANCHIGIA



Vedasi quanto riportato nelle Sezioni di polizza.

Art. 8 VALORE RISARCIBILE

Il valore risarcibile sarà determinato in base ai seguenti elementi:

per le merci nuove (ovvero tutte le merci spedite nell'imballo originario ed acquistate entro i tre mesi precedenti la spedizione):

- valore di fattura di vendita; oppure
- scontrino fiscale del bene acquistato e spedito tramite MBE; oppure
- dichiarazione di valore supportata da un listino ufficiale di vendita; oppure
- valore dichiarato in base ad apposita scheda compilata e sottoscritta dal cliente (fino a € 4.000) – **Cfr. Allegato I.**

per le merci usate:

- valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

Tali valori saranno aumentati del costo dell'imballaggio e del costo della spedizione sostenuti dal Cliente, dei quali MBE dovrà dare evidenza. L'importo totale così ottenuto (valore dichiarato della merce, costi di imballaggio e costi della spedizione) si intende interamente coperto dalla presente copertura. I valori dichiarati non equivalgono a stima.

Salvo quanto eventualmente e diversamente previsto nelle Sezioni di polizza.

Art. 9 IMBALLAGGIO

Premesso che il franchisee si impegna, anche in nome e per conto delle Assicurate, ad imballare l'oggetto assicurato consegnatogli dal cliente con la dovuta cura e diligenza, sia in relazione alla tipologia delle merci spedite sia in relazione al mezzo di trasporto impiegato e alla relativa destinazione. Si precisa che l'imballaggio stesso così come attualmente predisposto dal franchisee per l'effettuazione delle spedizioni si intende comunque accettato dalla Società. Ciò vale anche per gli imballaggi di tipo professionale già predisposti da clienti "Business" dei franchisee.

Non sono compresi in copertura gli oggetti consegnati già imballati dall'utente, a meno che tale imballaggio non sia di tipo professionale.

Salvo quanto eventualmente e diversamente previsto nelle Schede di polizza.

Art. 10 MERCI USATE

Dalla garanzia si intendono esclusi tutti i danni preesistenti o comunque non specificatamente attribuibili ad un avvenimento di trasporto avvenuto durante l'operatività della presente polizza, nonché i danni di abrasione, ammaccatura, graffiatura, scheggiatura, sverniciatura, ruggine, ossidazione o di natura estetica che non compromettano la funzionalità del bene.

Art. 11 MERCI RESE



La garanzia Assicurativa viene estesa a coprire le eventuali "merci rese" purché riposte negli imballi originali e/o imballi equivalenti. Si precisa che per merci rese si devono intendere esclusivamente quelle spedizioni (Assicurate con il presente contratto) che giunte regolarmente a destino vengono respinte e/o restituite a qualsiasi titolo al mittente.

Art. 12 OPERAZIONI "CARICO E SCARICO"

Le operazioni di carico e scarico sul/dal mezzo di trasporto s'intendono Assicurate a condizione che le stesse vengano effettuate con mezzi idonei. Si precisa che per "carico" si intende l'operazione di sollevamento delle merci per essere deposte sul mezzo di trasporto, e per "scarico" l'operazione esattamente contraria.

Art. 13 NOTIFICA DEI RISCHI – REGISTRAZIONI

Vedasi quanto riportato nelle Sezioni di polizza.

Art. 14 TASSO APPLICABILE

-Omissis-

Art. 15 PREMIO MINIMO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

-Omissis-

Art. 16 CLAUSOLA TRAGHETTI

Viene convenuto fra le Parti che durante la permanenza degli autocarri a bordo di navi-traghetto in servizio fra porti dei Compartimenti Marittimi Italiani ed Europei nonché del bacino del mediterraneo (se previsti dalla copertura), la garanzia per le merci Assicurate, caricate a bordo degli autocarri, è prestata alle condizioni della presente Polizza, compreso il rischio di getto e/o asporto dal mare.

Art. 17 CARICAZIONE SOPRACOPERTA

Relativamente ai trasporti marittimi o per acque interne, a parziale deroga e complemento di quanto previsto dall'Art. 5 delle Condizioni Generali, in caso di caricazione sopracoperta di merci non in container all'insaputa dell'Assicurata, la garanzia si intende prestata a termini delle Institute Cargo Clauses (C) ed. 1.1.2009 con l'inclusione del rischio di furto, mancata consegna e smarrimento nonché getto e/o asporto della merce da parte del mare, ferme restando, ove più limitate, le condizioni di copertura originariamente pattuite.

La limitazione di cui sopra non si applica in caso di trasporti a mezzo navi portacontainer e/o navi traghetto e/o navi Ro/Ro.

Art. 18 AVARIA COMUNE

I contributi provvisori di avaria comune saranno rimborsati dalla Società in proporzione ed entro i limiti della somma assicurata, dietro presentazione delle ricevute di deposito debitamente girate in bianco dal depositante. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurata del contributo di avaria comune dovuto dal medesimo in base ad apposito regolamento fatto in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino, sempreché l'atto di avaria comune sia stato diretto ad evitare un danno indennizzabile con la presente polizza. L'operatività della presente clausola non determina in alcun caso un incremento della somma assicurata. Pertanto, nel caso in cui la somma assicurata



ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società risultasse inferiore al valore contributivo, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione. Per il conguaglio o pagamento del contributo espresso in valuta diversa da quella di polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione.

Art. 19 MANCATA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO

La Società non risponde, in nessun caso, di qualsiasi perdita, danno o spesa, occorsi o sostenuti alle merci assicurate a seguito di mancata effettuazione del viaggio previsto o dall'impedimento o cambiamento del medesimo dovuti ad arresti, interdizioni, disposizioni restrittive ed atti qualsiasi di Governi, Autorità o popoli.

Art. 20 DANNI ALLE CONFEZIONI

In caso di danno, risarcibile a termini di polizza, ad etichette, capsule, scatole, astucci, involucri od altro materiale costituente la confezione della merce assicurata senza che vi sia stato danno al prodotto, la Società si impegna a rimborsare esclusivamente l'ammontare relativo al costo del nuovo confezionamento con il limite massimo del valore assicurato.

Art. 21 CONSTATAZIONE DEI DANNI

Fermo restando quanto previsto dagli art. 10 e segg. delle Condizioni Generali l'Assicurata è tenuta a:

- dare disposizioni affinché in caso di sinistro grave sia data immediata notizia telefonica o scritta alla Società **AIG EUROPE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Milano - Piazza Vetra 17 - Telefono 02/36901 - e-mail: denunce.marine@aig.com** onde la stessa possa disporre per l'intervento del proprio Commissario di Avaria sul luogo del sinistro;
- prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno
- non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o del perito designato dalla Società.

L'Assicurata dovrà, inoltre, espletare tutti gli atti necessari per la definizione del danno, la tutela e la salvaguardia dei diritti della Società, permettere la rilevazione delle merci danneggiate, mettere a disposizione tutti i documenti a prova dell'esistenza, genere e valore delle merci assicurate, nonché salvaguardare i diritti di rivalsa nei confronti di ogni eventuale responsabile.

In caso di furto o rapina, l'Assicurata, o chi per essa, dovrà darne immediata denuncia alle Autorità fornendo circostanziata descrizione dei fatti, gli elementi idonei a identificare e quantificare la merce, le generalità dell'autista, di eventuali accompagnatori e testimoni, nonché l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchiature antifurto o altri sistemi di protezione e ottenere copia della denuncia.

Art. 22 PERITO INCARICATO

Si conviene tra le Parti che la gestione dei sinistri è affidata alla seguente Società peritale:

- **Lercari S.r.l.**

Art. 23 CHIUSA INCHIESTA

Qualora a seguito di un sinistro sia avviata dalle competenti Autorità un'inchiesta giudiziaria sui fatti che hanno determinato il sinistro, la Società non si avvarrà della facoltà di rinviare la liquidazione del danno sino alla presentazione del documento di chiusa inchiesta.

Quanto sopra non potrà tuttavia essere fatto valere nel caso sia fondato ritenere che il sinistro sia stato determinato da dolo della Contraente e/o Assicurata nonché infedeltà e/o azione dolosa dei rispettivi dipendenti.

L'Assicurata si impegna comunque a fornire la suddetta documentazione di chiusa inchiesta non appena predisposta dalle Autorità ed a restituire alla Società quanto dalla stessa liquidato nel caso in cui dovessero emergere comportamenti dolosi a suo carico.

Art. 24 MERCI FATTURATE IN VALUTA

Nel caso di danni subiti dalle merci assicurate che risultino vendute/acquistate in valuta estera, gli stessi saranno risarciti in Euro con controvalore da conteggiarsi al giorno dell'emissione della fattura stessa.

L'assicurazione in valuta estera sarà ammessa a condizione che il pagamento del premio corrispondente sia effettuato nella stessa valuta.

Art. 25 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 25 RIVALSA

L'azione di rivalsa nei confronti di Terzi sarà esperita nei termini consentiti dalle Leggi e/o Convenzioni Nazionali ed Internazionali applicabili, impegnandosi la Contraente, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, a compiere tutti gli atti necessari per salvaguardare detta azione di rivalsa nei confronti dei Terzi responsabili.

Art. 26 ABBANDONO

L'Assicurato, limitatamente a Sinistri verificatisi nel corso del viaggio marittimo o aereo o per acque interne e risarcibili a termini del contratto, può abbandonare all'Assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dagli Artt. 541 e 1007 del Codice della Navigazione.

Art. 27 LIMITE DELL'INDENNIZZO

La somma Assicurata costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore oltre i compensi dei suoi commissari di avaria o periti (che sono rimborsabili ogni qualvolta il danno sia a carico dell'Assicuratore).

Le spese straordinarie non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico dell'Assicuratore saranno da questi rimborsate, salvo che non siano ammissibili



in avaria generale, in proporzione alla somma Assicurata e anche in eccedenza alla stessa.

Rientrano nella suddetta casistica, previo accordo con gli Assicuratori, anche le spese di rispedizione delle merci in seguito a Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza.

Art. 28 ISPEZIONI DELLA COMPAGNIA

Si conviene che gli Assicuratori hanno il diritto in qualsiasi momento, purché nelle ore d'ufficio, di effettuare ispezioni e verifiche di tutte le registrazioni e documenti della Contraente che possano avere attinenza con la presente copertura Assicurativa.

Art. 29 DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO

-Omissis-

Art. 30 DISDETTA DAL CONTRATTO

-Omissis-

Art. 31 DISDETTA RISCHI GUERRA E SCIOPERI

Per quanto riguarda la garanzia per i rischi di guerra e/o scioperi gli Assicuratori possono liberarsi da tale impegno in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne le spedizioni da e per gli Stati Uniti per i quali tale preavviso potrà essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata o PEC.

Tale impegno cesserà automaticamente allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, vi sia o non vi sia dichiarazione di guerra, fra qualsiasi dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, ex URSS e Repubblica Popolare Cinese.

Di conseguenza, le applicazioni successive allo scadere delle suddette 48 ore non sono assicurabili per i rischi guerra e/o scioperi e gli Assicuratori non saranno tenuti ad effettuare alla Contraente/Assicurata alcuna notifica di disdetta.

Art. 32 LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto e tutti i suoi allegati sono regolati dalla legge italiana e assoggettati alla giurisdizione italiana.

Art. 33 DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non riferito nella presente Polizza, le Parti Contraenti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e Leggi complementari della Repubblica Italiana.

Art. 34 FORO COMPETENTE

Le parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 28 C.C., che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa sarà territorialmente competente il Foro di Milano.

Art. 35 COASSICURAZIONE E DELEGA

-Omissis-



Art. 36 **INTERMEDIARIO**
-Omissis-



CONDIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE I – MBE SAFEVALUE

Le seguenti Condizioni Particolari prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali dei capitoli di polizza o delle Clausole a stampa allegate alla presente. La garanzia è prestata in base alle dichiarazioni della Contraente, la quale è tenuta a manifestare tutte le circostanze che possano influire sulla valutazione del rischio.

PREMESSA

-Omissis-

Art. 1 MERCI ASSICURATE

La presente Sezione di Polizza si intenderà applicabile a tutte quelle merci, prive di copertura assicurativa, per le quali il cliente abbia aderito al servizio “MBE SafeValue” che consiste in:

- ritiro dell’oggetto presso la sede del cliente o presso i centri MBE (franchisee);
- predisposizione dell’imballo, se non già effettuato in modo professionale;
- assicurazione;
- spedizione.

Art. 2 MERCI ESCLUSE

Sono escluse dall’assicurazione, salvo esplicito accordo fra le parti prima dell’inizio del trasporto, le spedizioni ed i trasporti di:

- monete e francobolli in corso di validità;
- piante ed animali vivi, merci da trasportarsi a temperatura controllata;
- autoveicoli e motoveicoli;
- esplosivi.

Art. 3 NOTIFICA DEI RISCHI – REGISTRAZIONI

La notifica dei rischi alla Compagnia avverrà mediante l’inserimento, a cura del franchisee, dei dati della spedizione all’interno della piattaforma informatica gestita da MBE.

I dati sono i seguenti:

a) Se la somma assicurata è strettamente inferiore a € 4.000:

- Scheda rischio sottoscritta dal cliente (Cfr. Allegato I);
- Foto digitale dell’oggetto (e delle fasi di imballaggio) o dell’imballaggio professionale (clienti business), qualora già predisposto, da effettuarsi a cura del franchisee.

b) Se la somma assicurata è maggiore o uguale a € 4.000, e minore o uguale a € 50.000:

- Scheda rischio sottoscritta dal cliente (Cfr. Allegato I);
- Documentazione attestante il valore (fattura, stima, listino ecc.);



- Foto digitale dell'oggetto (e delle fasi di imballaggio) o dell'imballaggio professionale (clienti business), qualora già predisposto, da effettuarsi a cura del franchisee.

c) Se la somma assicurata è strettamente maggiore di € 50.000:

- Questionario dedicato (Cfr. Allegato II), da inviare alla Compagnia via e-mail per approvazione.

d) Le spedizioni di **gioielli, preziosi ed opere d'arte** si intendono automaticamente assicurate fino ad un valore minore o pari a € 50.000, a condizione che il franchisee fornisca:

- Scheda rischio sottoscritta dal cliente;
- Documentazione attestante il valore (fattura, stima, listino ecc.);
- Foto digitale dell'oggetto (e delle fasi di imballaggio) o dell'imballaggio professionale (clienti business), qualora già predisposto, da effettuarsi a cura del franchisee.

Inoltre, tutti i trasporti di gioielli, preziosi ed opere d'arte aventi valore superiore a € 25.000 devono essere affidati a corrieri dotati di adeguati sistemi di protezione.

Nel caso in cui la somma assicurata fosse superiore a € 50.000 occorrerà presentare:

- Questionario dedicato (Cfr. Allegato II), da inviare alla Compagnia via e-mail per approvazione.

L'ammontare del danno indennizzabile sarà calcolato previa deduzione dello scoperto di cui all'Art. 5.

I franchisee hanno comunque l'obbligo di conservare distinte, documenti, registro dei trasporti o documenti equipollenti a disposizione della Società unitamente ai documenti di trasporto.

La Società avrà facoltà di ispezionare tramite i propri incaricati, in qualsiasi momento negli orari di ufficio, tutta la documentazione riguardante i trasporti assicurati unitamente a qualsiasi altro documento ufficiale della Contraente che abbia attinenza con gli stessi quali i Registri degli acquisti, i Registri delle fatture emesse, la dichiarazione annuale dell'I.V.A. sui quali, se richiesto, la Contraente dovrà fornire i chiarimenti del caso.

Art. 4 MEZZI DI TRASPORTO E MASSIMALI

La garanzia è operante per le spedizioni ed i trasporti rientranti nella presente assicurazione effettuate con i mezzi sottoindicati per le somme massime a fianco degli stessi specificate che la Società garantisce per ogni sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico avvenimento.

- € 200.000,00 per sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico evento
- € 200.000,00 per singolo mezzo di trasporto, ridotto a
- € 50.000,00 per singolo collo

Con i seguenti sottolimiti:



- € 20.000,00 per prodotti e accessori di telefonia mobile e tablet, per ciascun mezzo di trasporto
- € 1.000,00 per prodotti e accessori di telefonia mobile e tablet, per singolo collo
- € 10.000,00 per merci usate, elevato a
- € 20.000,00 per macchinari usati
- € 500,00 per documenti
- € 1.000,00 per voucher, ticket, buoni acquisto (a titolo esemplificativo e non limitativo) per il valore facciale indicato ed assicurato.

Dette somme si intendono garantite a Primo Rischio Assoluto.

Si precisa altresì che la garanzia è operante a condizione che l'imballaggio sia di tipo professionale e dunque realizzato dal franchisee MBE o da Clienti di tipo "Business" dei franchisee stessi.

Art. 5 SCOPERTO - FRANCHIGIA

Eventuali perdite o danni risarcibili sotto la presente polizza saranno liquidati senza deduzione di alcuna franchigia, ad eccezione di quelli relativi a **gioielli, preziosi ed opere d'arte** di valore compreso tra € 25.000 (estremo incluso) ed € 50.000 (estremo incluso), che saranno liquidati previa deduzione dello scoperto ovvero della franchigia fissa qui di seguito previsti per ogni e qualsiasi evento, calcolata o applicabile sull'ammontare risarcibile.

Scoperto: 10% di danno, non oggetto di assicurazione, con un minimo di € 1.000. Lo scoperto si applica alle perdite conseguenti a rapina, furto totale o parziale, manomissione, mancata riconsegna, smarrimento e ammanchi in genere.

Art. 6 MONETE DA COLLEZIONE

A parziale deroga dell'Art. 3 "Esclusioni Merceologiche", la garanzia si intende operante per le spedizioni ed i trasporti di monete da collezione, anche se in materiale prezioso. Il massimale per tale tipologia di merce è di **€ 10.000,00** per singolo collo e per ciascun mezzo di trasporto.

Eventuali perdite o danni risarcibili saranno liquidati previa deduzione di una franchigia fissa pari a **€ 250** per ogni e qualsiasi evento, calcolata o applicabile sull'ammontare risarcibile. Integrazione appendice di polizza.

Art. 7 CLAUSOLA BAGAGLIO

Si intendono incluse in garanzia le spedizioni di bagagli per le quali il Cliente abbia aderito al servizio "MBE SafeValue", alle seguenti condizioni:

Indennizzo: € 500,00 in caso di mancata consegna o smarrimento del bagaglio, con esplicita accettazione della Compagnia della presunta mancata consegna una volta trascorsi 15 giorni dalla data di consegna prevista e indicata dall'affiliato MBE secondo gli standard previsti.

Premio imponibile:

-Omissis-



CONDIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE II – MBE SAFEVALUE 4BUSINESS

Le seguenti Condizioni Particolari prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali dei capitoli di polizza o delle Clausole a stampa allegate alla presente. La garanzia è prestata in base alle dichiarazioni della Contraente, la quale è tenuta a manifestare tutte le circostanze che possano influire sulla valutazione del rischio.

PREMESSA

-Omissis-

Descrizione operatività della Sezione:

- Approvazione preventiva di un cliente sulla base di un questionario (Cfr. Allegato III) da inviarsi all'indirizzo e-mail: webassistance@agierresrl.it
- Non viene richiesta foto né modulo di rischio per le singole spedizioni solo per questa fascia; per spedizioni di valore superiore a € 2.000,00 si ricorre al modello abituale SAFEVALUE con rispetto della relativa procedura, senza eccezioni.

Aziende clienti per le quali la garanzia è operativa:

- Numero minimo di spedizioni mensili richieste: **20**
- Valore dichiarato minimo per spedizione: **€ 100,00**
- Valore dichiarato massimo: **€ 2.000,00**

Art. 1 MERCI ASSICURATE

La presente Sezione di Polizza si intenderà applicabile a tutte quelle merci, prive di copertura assicurativa, per le quali il cliente abbia aderito al servizio "MBE SafeValue 4Business" che consiste in:

- ritiro dell'oggetto presso la sede del cliente o presso i centri MBE (franchisee);
- predisposizione dell'imballo, se non già effettuato in modo professionale;
- assicurazione;
- spedizione.

Art. 2 MERCI ESCLUSE

Sono escluse dall'assicurazione, salvo esplicito accordo fra le parti prima dell'inizio del trasporto, le spedizioni ed i trasporti di:

- monete e francobolli in corso di validità;
- gioielli, preziosi ed opere d'arte;
- piante ed animali vivi, merci da trasportarsi a temperatura controllata;
- autoveicoli e motoveicoli;
- esplosivi.

Art. 3 MEZZI DI TRASPORTO E MASSIMALI



La garanzia è operante per le spedizioni ed i trasporti rientranti nella presente assicurazione effettuate con i mezzi sottoindicati per le somme massime a fianco degli stessi specificate che la Società garantisce per ogni sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico avvenimento.

€ 2.000,00 per sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico evento

€ 2.000,00 per singolo mezzo di trasporto e per singolo collo

Dette somme si intendono garantite a Primo Rischio Assoluto.

Si precisa altresì che la garanzia è operante a condizione che l'imbballaggio sia di tipo professionale e dunque realizzato dal franchisee MBE o da Clienti di tipo "Business" dei franchisee stessi.

Art. 4 SCOPERTO - FRANCHIGIA

Eventuali perdite o danni risarcibili sotto la presente polizza saranno liquidati previa deduzione dello scoperto ovvero della franchigia fissa qui di seguito previsti per ogni e qualsiasi evento, calcolata o applicabile sull'ammontare risarcibile.

Per spedizioni dal valore superiore ad € 100,00 (estremo incluso) e fino a € 2.000,00 (estremo incluso):

Franchigia: € 50,00 per spedizioni di valore superiore ad € 100,00 e fino a € 500,00 di valore.

Franchigia: € 100,00 per spedizioni di valore superiore ad € 500,00 e fino a € 2.000,00.



CONDIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE III – MBE SAFEVALUE ART

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente Assicurazione si intende prestata al fine di garantire l'attività della Contraente e dei suoi Franchisee (ovvero, gli Assicurati), la quale consiste:

- Nella ricezione, da parte dei singoli centri di raccolta dei Franchisee, della merce da assicurare priva di imballaggio, come consegnata dai Clienti;
- Nella predisposizione di apposito e idoneo imballaggio, corrispondente alle caratteristiche della merce da assicurare, eseguito in modo professionale dall'Assicurato;
- Nella spedizione della merce imballata di proprietà del singolo Cliente dell'Assicurato.

La garanzia si intende operante dal momento della presa in consegna delle merci assicurate presso il singolo centro del Franchisee, prosegue durante la giacenza presso quest'ultimo (per un massimo di 48 ore dal momento della consegna) ai sensi dell'Art. "Giacenza Presso i Centri dei Franchisee" di cui alle Condizioni Particolari, e continua durante l'ordinario corso di transito di suddette merci fino alla consegna presso il destinatario finale.

Con esclusivo riferimento ai Clienti "Business", si conviene che la garanzia operi anche nel caso in cui l'imballaggio sia effettuato da quest'ultimi e non dall'Assicurata, qualora lo stesso sia realizzato in modo professionale; per la suddetta categoria di Clienti, la copertura si intende estesa anche all'eventuale tragitto intercorrente tra la presa in consegna della merce presso la sede del Cliente ed il centro del Franchisee.

Art. 2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- a) dolo e/o colpa grave del Contraente; qualora il Contraente non sia persona fisica, ha rilievo il dolo e/o la colpa grave dei suoi legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali e dei suoi dipendenti;
- b) furto con destrezza;
- c) vizio proprio, qualità insite, deterioramento e lesioni preesistenti delle merci assicurate; screpolature preesistenti e conseguenti cadute di colore;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio, qualora non effettuati dalla Contraente e salvo quanto previsto dall'Art. "Imballo Accettato";
- e) influenza di temperatura, umidità ed in genere di clima se non conseguenti a guasto e/o arresto dell'impianto di climatizzazione;
- f) ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato;
- g) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini.

Art. 3 MERCI ASSICURATE



Formano oggetto della presente garanzia i trasporti e spedizioni di merci "Fine Art" inerenti all'attività della Contraente come sopra descritta, aventi valore pari o superiore ad € 1.000,00, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Beni provenienti da Case d'asta;
- Oggetti realizzati in materiale prezioso;
- Oggetti aventi valore artistico;
- Oggetti d'antiquariato (incluse monete e banconote);
- Oggetti da collezionismo (incluse monete e banconote).

Art. 4 RIMBORSO NOLI AEREI

- In caso di perdita o danni ai beni Assicurati coperti dalla presente Polizza, resta inteso che gli Assicuratori rimborseranno i costi aggiuntivi dei voli aerei sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione dell'oggetto Assicurato e/o di parti di ricambio anche se in origine i beni Assicurati non erano stati spediti per via aerea.
- Quanto sopra si applicherà anche in caso di avaria generale nel caso debbano essere rispettati tempi di consegna predefiniti.
- Il limite di risarcimento relativo a questa clausola non potrà eccedere l'importo di € **15.000,00** per Sinistro e/o serie di Sinistri derivante da uno stesso avvenimento e per annualità assicurativa.

Art. 5 MERCI ESCLUSE

Sono espressamente escluse dall'Assicurazione le seguenti merci: carte valori, monete (salvo quanto previsto all'articolo precedente), documenti, merci aventi valore di affezione, masserizie ed effetti d'uso, esplosivi, animali vivi, merci danneggiate e/o avariate nonché - salvo patto contrario - merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata, telefoni cellulari e tablets.

Per quanto concerne le merci di proprietà dei dipendenti della Contraente e degli altri soggetti a favore dei quali è operante la garanzia, le stesse si intenderanno assicurabili qualora vengano rispettate le medesime condizioni (formali ed operative) previste per le merci di proprietà di terzi.

Art. 6 CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

Durante il trasporto la garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

- che il trasporto terrestre per valori assicurati inferiori ad € **25.000,00** venga affidato esclusivamente ai seguenti corrieri: UPS, DHL, FedEx.
- che nei trasporti a mezzo autocarro siano utilizzati veicoli furgonati adeguatamente attrezzati e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- che nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi;
- che durante le traversate marittime con navi traghetto RO-RO le merci rimangano a bordo degli autocarri;
- che nei trasporti marittimi le merci siano poste in container ovvero siano caricate sottocoperta;
- che durante i trasporti lagunari o lacuali siano utilizzati mezzi esclusivamente dedicati e ininterrottamente sorveglianti anche durante le soste;



- che nei trasporti a mezzo aereo, all'atto della compilazione del documento di trasporto, siano riportate le indicazioni necessarie all'identificazione del tipo di merce trasportata e delle particolarità della stessa;
- che durante le giacenze di transito, nelle quali le merci rimangono in consegna al vettore, le stesse siano custodite in locali chiusi con impianto antintrusione attivato ovvero sorvegliate ininterrottamente.

Art. 7 MASSIMALI DI GARANZIA

Le somme massime che gli Assicuratori garantiscono per ogni Sinistro o serie di Sinistri derivanti da un unico avvenimento, sono limitate a:

- € 200.000,00 per ogni nave;
- € 200.000,00 per ogni nave-traghetto e/o roll-on/roll-off;
- € 200.000,00 per ogni chiatte fluviale;
- € 200.000,00 per ogni giacenza tecnica in corso di transito;
- € 200.000,00 per ogni vagone e/o convoglio ferroviario;
- € 200.000,00 per ogni aereo;
- € 200.000,00 per ogni autocarro, autotreno, autoarticolato e furgone di Terzi;
- € 200.000,00 per ogni autocarro, autotreno, autoarticolato e furgone di proprietà della Contraente;
- € 15.000,00 per spese relative a "costi di smaltimento e/o distruzione".

Qualora in sede di liquidazione di un danno il "valore assicurabile" risultasse superiore ai suddetti limiti, il danno sarà risarcito nella proporzione in cui il limite degli Assicuratori sta al "valore assicurabile" intendendosi il reclamante Assicurato in proprio per la differenza.

Nel caso in cui la Contraente avesse la necessità di assicurare somme superiori ai limiti sopra indicati, la stessa dovrà darne comunicazione agli Assicuratori prima dell'inizio del viaggio ed ottenere la relativa autorizzazione scritta. Eventuali eccedenze di massimale verranno garantite nella forma "A Valore Intero".

Relativamente ai trasporti terrestri, il cui importo sia pari o superiore ad **€ 25.000,00**, la copertura Assicurativa s'intenderà operante a condizione che vengano poste in atto le misure di prevenzione indicate all'articolo denominato "**WARRANTIES**".

Art. 8 FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

I danni e le perdite risarcibili a termini della presente Polizza saranno così liquidati:

- con deduzione dello scoperto del 10% dell'importo indennizzabile - con un minimo di € 1.000,00 - per danni conseguenti a furto totale, rapina, furto parziale, mancata consegna, manomissione, smarrimento ed ammanchi in genere, relativamente alle spedizioni di merce con valore superiore o uguale ad € 10.000,00;
- con deduzione della franchigia fissa di € 1.000,00 per Sinistro per tutti gli altri avvenimenti, relativamente alle spedizioni di merce con valore superiore o uguale ad € 10.000,00;



- con deduzione dello scoperto del 20%, qualora non ricorressero le misure di prevenzione indicate all'Art. WARRANTIES;
- con deduzione dello scoperto del 20%, dell'importo indennizzabile - con un minimo di € 1.000,00 durante la giacenza presso il singolo centro del franchisee, qualora l'impianto di allarme fosse inefficiente e/o non funzionante.

Art. 9 NOTIFICA DEI RISCHI

La Contraente e/o le Società del Gruppo identificate nei certificati di polizza e/o i franchisees che si riferiscono alle stesse, non sono tenuti a notificare in anticipo le spedizioni assicurate.

I Franchisees hanno comunque l'obbligo di tenere a disposizione degli Assicuratori una copia digitale della "Scheda di Rischio" (Cfr. Allegato IV) debitamente compilata in ogni sua parte e relativa ad ogni singola spedizione di merce rientrante nella presente garanzia.

Art. 10 REGOLAMENTAZIONE RISCHIO FURTO PER LE SPEDIZIONI EFFETTUATE CON AUTOMEZZI (escluse le autovetture) DI PROPRIETA' E/O IN GESTIONE DELLA CONTRAENTE (inclusi quelli di proprietà di "padroncini" che operano in esclusiva per la Contraente)

FURTO TOTALE (furto a seguito di sottrazione dell'intero autocarro)

L'Assicuratore risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o dell'autocarro, del rimorchio o del semirimorchio - durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendente che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista - a condizione che:

- a) sull'autocarro, sul trattore nonché sul rimorchio o semirimorchio, quando vengono lasciati sganciati, sia correttamente installato e messo in funzione un idoneo dispositivo antifurto certificato da un Organismo accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000),

Gli antifurti per motrici ed autocarri dovranno risultare conformi alla direttiva 95/56 CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o alla norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE.

Gli antifurti per rimorchi e semirimorchi dovranno risultare conformi al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/51.

Laddove risulti installato un antifurto conforme al 2° o 3° livello delle norme CEI 79/17 o 79/51 e vengano forniti inequivocabili elementi di testimoniabilità dell'avvenuto inserimento degli stessi, lo scoperto previsto nella scheda denominata "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti", non verrà applicato;

oppure

- b) gli autoveicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista (secondo autista o personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo;



oppure

- c) gli autoveicoli siano custoditi in locali sorvegliati ininterrottamente da enti e/o persone che rilasciano regolare ricevuta di custodia del veicolo stesso, oppure in aree di sosta, aree portuali o aeroportuali munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.

oltre a quanto precede e fatto obbligo che vengano chiusi tutti i vetri, le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo.

Resta inteso che qualora, in caso di Sinistro risarcibile, non ricorressero le condizioni sopraindicate, gli Assicuratori provvederanno ugualmente all'indennizzo spettante a termini di Polizza, ma l'importo dovuto verrà liquidato previa deduzione dello scoperto indicato nella scheda denominata "Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

FURTO PARZIALE (furto non a seguito di sottrazione dell'intero autocarro)

L'Assicuratore risponde dei danni relativi a furto parziale e/o furto di singoli colli interi. È condizione essenziale che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti che comportino l'assenza anche momentanea dell'autista, vengano rialzati tutti i vetri e chiusi ogni portiera e sportello dell'automezzo.

Gli eventuali danni verranno ammessi al risarcimento sempreché l'automezzo rechi tracce evidenti di scasso e/o effrazione dei mezzi di chiusura.

Art. 11 WARRANTIES

Relativamente ai trasporti terrestri, il cui importo sia pari o superiore ad € 25.000,00 la copertura si intenderà operante sempreché:

- sugli autocarri adibiti al trasporto sia correttamente installato e messo in funzione – durante tutto il tragitto e le eventuali soste con la merce a bordo del mezzo – un sistema di rilevamento satellitare antifurto/antirapina conforme alle norme CEI 79/28, collegato con primaria società di telesorveglianza;

oppure:

- il viaggio venga effettuato con la presenza di due autisti, con l'obbligo per uno dei due di restare a bordo dell'automezzo, durante le fermate in corso di viaggio da qualsiasi causa dipendenti.

In ogni caso, è condizione essenziale per l'operatività della Garanzia che tutti i trasporti vengano affidati a corrieri, trasportatori, vettori e/o spedizionieri specializzati e dotati degli adeguati sistemi di protezione in relazione alla tipologia di merce assicurata.

In caso di assenza delle suddette misure di prevenzione, la garanzia si intenderà comunque operante ma, in tale evenienza, il risarcimento di eventuali danni verrà effettuato previa deduzione dello scoperto indicato in polizza.

Art. 12 GIACENZA PRESSO I CENTRI DEI FRANCHISEE



Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare le perdite materiali e dirette occorse alle merci assicurate a seguito di qualsiasi evento accidentale non espressamente escluso a condizione che le merci assicurate si trovino esclusivamente all'intero dei centri dei Franchisee.

I rischi di FURTO, RAPINA ed ESTORSIONE si intendono garantiti nei seguenti termini:

I) Furto delle cose assicurate

Relativamente ai danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate e condizione essenziale che:

- A) gli enti oggetto della garanzia siano riposti in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusura;
- B) che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli enti assicurati:
 - 1) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
 - 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - 3) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

II) Rapina anche iniziata dall'esterno / Estorsione

L'assicurazione è estesa:

- C) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali di proprietà della Contraente e/o delle Società del Gruppo identificate nei certificati di polizza e/o dei franchisees che si riferiscono alle stesse, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- D) al caso di cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Esclusioni:

- danni indiretti in genere ed in particolare quelli derivanti da perdita d'uso e/o di profitti, ritardi e perdite di mercato;
- differenze di inventario o comunque mancanze od ammanchi non attribuibili ad uno specifico evento dannoso;
- furto perpetrato con destrezza
- giacenza delle merci all'aperto
- processi di lavorazione in genere
- vizio proprio e/o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione, calo naturale, mancata o insufficiente refrigerazione o climatizzazione;

- atti od omissione commessi dalla Contraente o dall'Assicurata sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente. Qualora la Contraente o l'Assicurata non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;
- inidoneità dei magazzini allo stoccaggio dei beni assicurati;
- contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- cattura, sequestro, arresto, restrizione od impedimento di commercio o loro conseguenze, o tentativo a tale scopo;
- ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per motivi politici;
- eventi atmosferici:
- inondazioni, alluvioni, allagamenti e terremoto.

Art. 13 CLAUSOLA IMPIANTO DI ALLARME

La Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, che tutte le aperture dei locali contenenti le cose assicurate sono protette da impianto di allarme in perfetto stato di efficienza.

La Contraente si obbliga a mettere in funzione l'impianto di allarme ogni qualvolta nei locali non ci sia attività lavorativa. Qualora l'impianto suddetto fosse inefficiente e/o non funzionante, in caso di sinistro gli Assicuratori applicheranno lo scoperto indicato nella scheda di polizza denominata "Franchigie e scoperti".

Art. 14 VALORE ASSICURABILE

Fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, ai fini della determinazione del premio e della liquidazione di eventuali danni, il valore assicurabile si intende quello indicato dal Cliente nel questionario compilato precedentemente alla spedizione. Tale valore indicato non costituisce stima accettata da parte degli Assicuratori.

Si conviene di ricomprendere nel valore assicurabile anche i costi sostenuti dal Cliente per l'imballaggio e per la spedizione della merce assicurata, dei quali dovrà essere data evidenza ai fini della liquidazione del danno.

Per quanto concerne i beni acquistati da Case d'Asta, il valore assicurabile deve intendersi comprensivo delle commissioni applicate da queste ultime. Tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 25% del valore del bene venduto e deve risultare da documentazione certa che indichi separatamente il valore di vendita e le commissioni applicate. Resta comunque inteso che il valore indicato non costituisce stima accettata da parte degli Assicuratori.

ART. 15 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore assicurabile delle merci prima del sinistro e quello delle stesse nella condizione in cui si trovano dopo il sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso degli Assicuratori, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

In caso di danno parziale alla merce assicurata, gli Assicuratori rispondono delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata ed altresì del



deprezzamento per la perdita di valore subito nella misura massima del 50% del valore assicurato.

In caso di danno che colpisca un singolo oggetto che faccia parte di un'unica "opera" o di una "serie" o di una "collezione", la Società indennizza il solo valore dell'oggetto danneggiato o il danno parziale dello stesso in conformità al comma che precede; e pertanto escluso dal risarcimento il deprezzamento che detta "opera", "serie", "collezione" abbia subito nel suo insieme per effetto del danno al singolo oggetto.

© 2021 Mail Boxes Etc. | La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale di questo file è esclusiva del Franchisor e MBE. Mail Boxes Etc. e MBE SafeValue sono marchi registrati e utilizzati per concessione di MBE Worldwide S.p.A. (tutti i diritti sono riservati). Qualsiasi riproduzione o distribuzione non è autorizzata. Il servizio MBE SafeValue è soggetto a termini e restrizioni e si fonda sulle Condizioni Generali, Addizionali e Particolari della Polizza stipulata tra il Franchisor e AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia con costo inscindibile dal servizio MBE SafeValue.